FOGLIO INFORMATIVO

CREDITI DI FIRMA DL 122/05 - FIDEIUSSIONE A TUTELA DIRITTI PATRIMONIALI ACQUIRENTI IMMOBILI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA DI CARAGLIO, DEL CUNEESE E DELLA RIVIERA DEI FIORI - CREDITO COOPERATIVO

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Piazza della Cooperazione, 1 – 12023 – CARAGLIO (CN)

Tel.: 0171-617111 - Fax: 0171-617162
Email: info@bancadicaraglio.it – PEC: bcccaraglio@postecert.it
Sito internet: www.bancadicaraglio.it
Registro delle Imprese della CCIAA di Cuneo e Codice Fiscale n. 00245130042

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 3181.50 - cod. ABI 08439

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A159237

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE (DA COMPILARE A CURA DI CHI ESEGUE L'OFFERTA)

COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE	
SEDE (INDIRIZZO)	
TELEFONO	
E-MAIL	
QUALIFICA	
COGNOME E NOME DEL CLIENTE	
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo, del documento informativo sulle spese, nonché della Guida pratica al conto corrente.	
FIRMA DEL CLIENTE	

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

I **crediti di firma** sono operazioni fiduciarie con le quali la banca si impegna, per conto del cliente richiedente, ad assumere un impegno di pagamento o garantire l'adempimento di un'obbligazione altrui. In sostanza la banca "impegna" la propria firma, al posto del denaro, nell'interesse della clientela.

Le **garanzie rilasciate dalla banca ai sensi degli artt. 2 e 3 del Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122 e modificato dal D.Lgs. 14/2019** assumono la forma tecnica della **fideiussione**.

Con essa la banca si impegna personalmente, tramite una lettera di garanzia, nei confronti dell'acquirente di un immobile da costruire, garantendo il rimborso degli importi da questo anticipati al cliente/costruttore (debitore principale) al verificarsi di alcune situazioni di crisi specificamente individuate dal citato Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122 e fino al trasferimento della proprietà o di diverso diritto reale.

Tali crediti possono essere assistiti da garanzia.

Tra i **principali rischi** va tenuto presente che nel caso la banca sia chiamata ad effettuare il pagamento, il cliente è tenuto a rimborsare alla banca stessa quanto da essa corrisposto in dipendenza del credito concesso.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo

SPESE	
Commissioni periodiche annuali	4% Minimo: € 300,00
Stampa elenco condizioni	€ 0,00
Costo informativa precontrattuale	€ 0,00
Commissione per istruttoria fido	€ 400,00
Commissione per autentica notarile	€ 0,00
Spese per redazione testo	€ 0,00
Recupero del bollo	€ 0,00
Commissione modifica garanzia	€ 0,00
Spese per carico rata	€ 0,00
Spese gestione pegno	€ 200,00
Spesa garanzia confidi	Secondo quanto applicato dal confidi di riferimento ove presente
Spese per ricerca e copia (per singolo documento) - spese di spedizione escluse	Archivio cartaceo in House: € 6,56 Arch. cartaceo c/o Outsourcer: € 6,76 Archivio elettronico: € 2,86
Spese trasparenza periodica	In forma cartacea: € 0,70 In forma elettronica: € 0,00

Il documento di sintesi viene inviato con periodicità annuale. Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

GIORNI	
Valuta di addebito	In giornata

MASSIMALI E ALTRE CONDIZIONI	
Periodicità delle commissioni	ANNUALE

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il cliente potrà chiedere alla banca che receda dalla garanzia prestata nel suo interesse a favore di un soggetto terzo nei casi e con le modalità di volta in volta concordate.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

15 giorni

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:

Banca di Caraglio, del Cuneese e della Riviera dei Fiori – Credito Cooperativo
P.za della Cooperazione 1 - 12023 - CARAGLIO (CN)
Telefono: 0171-617111
e-mail reclami@bancadicaraglio.it
pec: controllorischi@pec.bcccaraglio.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca

d'Italia, oppure chiedere alla banca.

- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Clausola di pagamento "a prima richiesta", "senza eccezioni" o altra analoga	Con tale clausola si intende attribuire al terzo creditore una sicurezza di rimborso sostanzialmente equivalente a quella propria del deposito cauzionale, determinando una sorta di automatismo nella soddisfazione del proprio credito
Clausola di pagamento "semplice"	Con tale clausola si intende attribuire al contratto una funzione prettamente fideiussoria, ovvero di garanzia dell'esatto e puntuale adempimento dell'obbligazione indicata nel contratto stesso con facoltà per la banca di opporre tutte le eccezioni fondate sul rapporto cliente-terzo
Spese di istruttoria	Sono le spese per le indagini e l'analisi espletate dalla banca volte a determinare la capacità di indebitamento del cliente e ad istruire la pratica di fido.
Interesse di mora	Rappresenta il maggior tasso da applicare sulle somme pagate tardivamente.